

| | Senato | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Partito (primo firmatario) | Pd (Laus) | M5s (Catalfo) | |
| Testo | http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082748.pdf | http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076320.pdf | |
| Valore | 9 euro all'ora netti. | 9 euro all'ora lordi oppure quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle organizzazioni sindacali e/o datoriali più rappresentative sul piano nazionale e che prende valore di legge. | |
| Campo di applicazione | Si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa. | Lavoratori subordinati e rapporti di collaborazione art. 2, comma 2. dec. lgs. 81/2015. | |
| Esenzioni | Da identificare con successivo decreto | Nessuna | |
| Regole per aumento | Gli importi sono incrementati il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Istat). | Gli importi sono incrementati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi Ue, al netto dei valori energetici. | |
| Sanzioni | - Privati: sanzioni amministrative da 5 mila a 15 mila euro. - Pubblica amministrazione: i contratti a soggetti che non applicano le disposizioni sono da considerarsi nulli. Non è possibile erogare a questi soggetti contributi o finanziamenti. | Nessuna sanzione specificata nel disegno di legge. | |
| Altro | Un decreto del Ministro del Lavoro determinerà le modalità di incremento proporzionale dei livelli retributivi superiori. | | |
| | Camera | | |
| Partito (primo firmatario) | Leu (Pastorino) | Pd (Delrio) | Fratelli d'Italia (Rizzetto) |
| Testo | http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.862.18PDL0031490.pdf | http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.947.18PDL0022560.pdf | Testo non ancora disponibile online |
| Valore | Mai inferiore al 50 per cento del salario medio indicato da Istat. Quest'ultimo dato deve essere poi corretto da un fattore di proporzionalità regionale a livello di reddito, un indicatore della produttività del lavoro del paese e uno al tasso di occupazione regionale (sempre in riferimento ai dati Istat). Questi criteri devono essere specificati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge da un decreto del Ministro del lavoro. | 9 euro netti all'ora. I contratti collettivi firmati da parti rappresentative possono comunque stabilire retribuzioni orarie minime diverse. | Non inferiore al 50 per cento del salario medio indicato da Istat. Quest'ultimo dato deve essere poi corretto da un fattore di proporzionalità regionale a livello di reddito, un indicatore della produttività del lavoro del paese e uno al tasso di occupazione regionale (sempre in riferimento ai dati Istat). L'individuazione del salario minimo è di competenza di una Commissione indipendente. |
| Campo di applicazione | Sempre valido e vincolante su tutti i contratti futuri e in essere, in assenza di un contratto collettivo nazionale che prevede un salario minimo maggiore. Nel caso di contratti collettivi nazionali che prevedono retribuzioni minori è prevista una nuova contrattazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. | Si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato stipulati o rinnovati successivamente all'entrata in vigore della legge. | La legge si applica a tutte le categorie di lavoratori per i quali la retribuzione minima non sia individuata dai contratti collettivi nazionali. Nel caso in cui questi contratti stabiliscano una retribuzione minima inferiore rispetto alla nuova soglia questi devono essere sottoposti a nuova contrattazione. |
| Esenzioni | Non si applica al contratto di apprendistato | Nessuna | Non si applica al contratto di apprendistato |

| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| Regole per aumento | Aggiornato ogni 4 anni, sentite le parti sociali e tenuto conto delle rilevazioni Istat sui redditi. | Una Commissione appositamente istituita dà indicazioni per l'aumento del salario minimo, che avviene ogni 1° gennaio tramite decreto del Ministro del lavoro. La Commissione nazionale per il salario minimo orario è composta dal Ministro del lavoro, il presidente del Cnel, dell'Istat, dell'Inps, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori più rappresentative a livello nazionale e da due esperti o professori universitari nelle materie di riferimento. È rinnovata ogni tre anni. | Ogni tre anni una Commissione appositamente istituita aggiusta l'importo del salario minimo, tenendo conto delle rilevazioni Istat. La Commissione è composta da un Presidente e altri quattro componenti scelti tra persone altamente qualificate in materia. Due componenti sono nominati su indicazione delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale. Nessuno dei membri può essere dipendente di pubbliche amministrazioni. Tutti i membri durano in carica per cinque anni e non possono essere confermati per più di due volte. Per tutta la durata del mandato i componenti non possono ricoprire cariche elettive o governative, né incarichi per conto di un'associazione o di un partito/movimento. |
| Sanzioni | <ul style="list-style-type: none"> - Qualsiasi accordo che eluda il salario minimo è considerato nullo; - Chi ostacola gli accertamenti da parte delle autorità incorre in una sanzione amministrativa da mille a 10 mila euro; - Il datore di lavoro che non rispetti le norme sul salario minimo incorre in una sanzione amministrativa da 100 mila a 300 mila euro e l'esclusione dalle gare pubbliche (di prestazioni di servizi e esecuzione di opere edilizie) per due anni; - Il committente che, essendone a conoscenza, affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a qualcuno che non rispetta le norme sul salario minimo incorre in una sanzione amministrativa da 50 mila a 100 mila euro e l'esclusione dalle gare pubbliche (di prestazioni di servizi e esecuzione di opere edilizie) per due anni. | In caso di violazione della legge, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione amministrativa da mille a 10 mila euro per ciascun lavoratore e al rimborso del danno economico recato ai lavoratori. | In caso di violazione della legge, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione amministrativa da 60 mila a 120 mila euro. La reiterazione della violazione comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche per tre anni. |
| Altro | La proposta di legge copre anche altri temi (collaborazioni organizzate dal committente, lavoro digitale e l'equo compenso per i lavoratori autonomi) | | |